

**Delib.G.R. 28 dicembre 2009, n. 2430 <sup>(1)</sup>.**

**Fondo regionale per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 38 della L.R. n. 24/2001 - Criteri anno 2010 e assegnazione, concessione dei fondi regionali anno 2010.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 31 marzo 2010, n. 54.

---

La Giunta della Regione Emilia-Romagna

Richiamati:

- il *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109* così come modificato dal *decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130* in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

- il *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, così come modificato dalla *Legge n. 189 del 30 luglio 2002*, contenente disposizioni in materia di immigrazione e condizione dello straniero;

- la *Legge n. 431 del 9 dicembre 1998* e in particolare l'art. 11 che ha istituito il Fondo nazionale per la locazione per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di seguito denominato Fondo nazionale, e successive modifiche;

- il *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 221 del 7 maggio 1999*, contenente disposizioni attuative del *decreto legislativo n. 109/1998*, così come modificato dal *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 242 del 4 aprile 2001*;

- il *D.M. 7 giugno 1999* del Ministero delle infrastrutture e Trasporti, con il quale sono stati fissati i criteri minimi di accesso al fondo nazionale;

- il *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* in materia di ordinamento degli enti locali;

- il *Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000* contenente disposizioni in materia di certificazioni amministrative;

- il *decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito con *Legge n. 133 del 6 agosto 2008*, in particolare il comma 13 dell'art. 11, riguardante i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi di cui all'art. 11 della *L. n. 431 del 1998*;

- il *D.M. 13 novembre 2009* del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con il quale sono state ripartite alle Regioni le somme stanziare sul Fondo nazionale dalla *legge n. 203 del 22 dicembre 2008* (finanziaria 2009) e dal *decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185* convertito dalla *legge n. 2 del 28 gennaio 2009*;

- la *legge regionale 23 luglio 2009, n. 10* “Assestamento del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011 a norma dell’*art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40*. Primo provvedimento generale di variazione” che ha stanziato per le finalità sopraindicate la somma di € 4.000.000,00 sul capitolo 32038 “contributi per l’accesso all’abitazione in locazione” - Fondo regionale (*art. 38 L.R. 8 agosto 2001, n. 24*), afferente UPB 1.4.1.2.12290;

Considerato che:

- l’*art. 11, comma 7, della Legge n. 431/1998* e successive modifiche stabilisce che le Regioni ripartiscono ai Comuni le risorse presenti sul Fondo nazionale e che il comma 7 del medesimo articolo stabilisce che le regioni possono concorrere con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 dello stesso art. 11;

- l’*art. 38 e l’art. 39 della legge regionale n. 24/2001* disciplinano la materia relativa al Fondo regionale demandando ad un provvedimento della Giunta Regionale la definizione dei criteri di riparto fra i Comuni delle risorse e le modalità di funzionamento del Fondo regionale;

- i Comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei predetti requisiti;

Considerato, altresì, che:

- la *legge regionale 23 luglio 2009, n. 10* sopraindicata al fine di costituire i presupposti giuridico contabili per la partecipazione della Regione al finanziamento degli interventi previsti dalle norme sopracitate rende disponibili le risorse finanziarie con copertura a valere sul bilancio per l’esercizio 2009;

- il *D.M. 13 novembre 2009* del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sopra citato ha provveduto a ripartire le somme presenti sul Fondo nazionale assegnando alla Regione Emilia-Romagna la somma di € 15.245.736,36 che sarà iscritta sul bilancio regionale a valere per l’esercizio finanziario 2010, nel rispetto della normativa vigente;

- nei giorni 27 e 28 marzo 2010 si svolgeranno le votazioni per l’elezione dell’Assemblea regionale e che a partire dal 45° giorno precedente tale data e fino alla nomina della nuova Giunta Regionale quella attualmente in carica potrà svolgere solo le attività di ordinaria amministrazione;

- si rende necessario approvare i nuovi criteri per l’accesso al contributo per l’anno 2010 prima dell’inizio del periodo di gestione ordinaria conseguente alla fine della presente legislatura, allo scopo di consentire ai comuni lo svolgimento entro l’anno 2010 delle necessarie attività amministrative di predisposizione dei bandi comunali, di raccolta ed istruttoria delle domande di contributo e di erogazione del contributo ai beneficiari;

- il mancato processo di avvio ed individuazione del percorso amministrativo-contabile indicato quale elemento per assicurare la parte della copertura regionale al finanziamento in parola avrebbe ripercussioni sulla effettiva disponibilità delle risorse regionali destinate agli interventi a favore dei Comuni, in relazione ai tempi di iscrizione delle risorse finanziarie a valere sul bilancio regionale per l’esercizio 2010;

Richiamato l'art. 38 della L.R. n. 24/2001 istitutivo del fondo per l'accesso all'abitazione in locazione;

Atteso che il medesimo articolo stabilisce che le disponibilità del fondo per l'accesso all'abitazione in locazione sono utilizzate per la concessione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione a favore di conduttori aventi i requisiti definiti dalla Regione ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 39 della medesima legge regionale;

Valutato che, alla luce del dettato legislativo soprarichiamato, l'art. 39, comma 1, lett. b) attribuisce alla Regione la definizione della modalità di individuazione dei beneficiari e le forme di utilizzazione delle risorse disponibili ponendo l'obiettivo della semplificazione ed accelerazione dell'azione amministrativa;

Ritenuto di individuare quale criterio relativo ai soggetti beneficiari e conseguente utilizzo per la parte relativa alle sole risorse finanziarie regionali disponibili in attuazione di quanto previsto dagli articoli di legge sopracitati quello di considerare potenziali beneficiari delle risorse del fondo regionale impiegato ad integrazione del fondo nazionale per situazioni conclamate di necessità sociali ivi compresi soggetti che non risultino in possesso del requisito di cui al comma 13 dell'art. 11 del D.L. n. 112 del 2008, convertito con Legge n. 133 del 2008;

Evidenziato che, alla luce del criterio sopraindicato, è fatto obbligo ai Comuni beneficiari del fondo regionale assegnato con il presente atto di specificare negli adempimenti relativi alla procedura di rendicontazione l'ammontare delle risorse di parte regionale impiegate per il soddisfacimento delle finalità indicate nel capoverso che precede;

Ritenuto, per quanto sopra premesso, di dare attuazione per l'anno 2010 alle disposizioni sopra citate disciplinando le modalità di gestione, funzionamento ed erogazione del Fondo con le disposizioni contenute negli allegati A) e B), che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto altresì, per quanto sopra premesso:

- di assegnare e concedere la somma di € 4.000.000,00 agli Enti risultati beneficiari nell'anno 2009 (risorse del fondo nazionale e del fondo regionale relative al 2008) sulla base dei medesimi criteri di cui alla propria Delib.G.R. 21 settembre 2009, n. 1392 (con la quale si sono ripartite agli Enti richiedenti il contributo le disponibilità relativamente ai bandi aperti nel medesimo anno);

- di precisare che l'esatta individuazione dei soggetti beneficiari alla luce delle disposizioni previste nel dettato legislativo vigente e dei criteri e modalità poste a base dell'assegnazione disposte con la propria Delib.G.R. n. 1392/2009 determina una diversa e più puntuale identificazione dei soggetti rispetto a quanto descritto nella medesima deliberazione così come indicato nell'allegato C), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di demandare ad un successivo provvedimento della Giunta Regionale così come prescritto al punto 4.1 dell'allegato A) alla presente deliberazione la determinazione e quantificazione del contributo complessivo calcolato con i criteri di cui al punto 4.3 dell'allegato A) al presente provvedimento sulla base delle risorse finanziarie che saranno effettivamente messe a disposizione per il bando 2010, dando atto che per gli eventuali Enti non compresi come beneficiari nell'allegato C) si procederà, contestualmente al provvedimento di determinazione e quantificazione del contributo complessivo di cui sopra, alla determinazione e quantificazione del contributo da

assegnare e concedere con l'applicazione dei medesimi criteri di cui al sopra citato punto 4.3 dell'allegato A);

- di stabilire che le somme assegnate e concesse di cui all'allegato C) al presente atto devono essere considerate come quota del contributo complessivo da determinarsi sulla base di quanto previsto nel precedente alinea e che pertanto tale quota dovrà essere "assorbita" dal contributo complessivo calcolato sulla base di quanto sopra specificato;

- di stabilire che, nel caso un Comune non apra i bandi nell'anno 2010 oppure non riceva o non ammetta a contributo nessuna domanda, si procederà con il medesimo provvedimento di cui al precedente alinea contestualmente al riparto dei fondi per le domande dell'anno 2010, alla revoca dell'assegnazione e concessione del contributo di cui all'allegato C) al presente atto. Le somme oggetto di revoca costituiscono economie di spesa per il bilancio regionale;

- di stabilire che l'assegnazione e concessione dei contributi a favore dei soggetti e per gli importi indicati nell'allegato C) al presente atto è subordinata alla rilevazione e trasmissione da parte dei Comuni alla Regione Emilia-Romagna del fabbisogno risultante dalle domande di contributo pervenute nei termini di apertura dei bandi comunali di cui all'allegato A) al presente provvedimento;

- di procedere con il presente provvedimento, all'assunzione dell'onere finanziario di spesa di € 4.000.000,00 ricorrendo i presupposti previsti dall'*art. 47, comma 2, della L.R. n. 40/2001*;

Considerato che il presente atto deliberativo determina nel dettaglio le modalità di utilizzo delle risorse per cui non si rendono necessari ulteriori atti di programmazione;

Sentite le Organizzazioni sindacali e l'Anci regionale;

Richiamate le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:

- Delib.G.R. 24 luglio 2006, n. 1057, concernente "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta Regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali e s.m.";

- Delib.G.R. 27 novembre 2006, n. 1663 concernente "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto di Presidente e s.m.i.";

- Delib.G.R. 4 dicembre 2006, n. 1720 concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla *Delib.G.R. n. 999/2008*. Adeguamento e aggiornamento della *Delib.G.R. n. 450/2007* e s.m.";

- Delib.G.R. 29 dicembre 2008, n. 2416 concernenti "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le Strutture e nell'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla *Delib.G.R. n. 999/2008*. Adeguamento ed aggiornamento della *Delib.G.R. n. 450/2007* e s.m.";

- Delib.G.R. 27 luglio 2009, n. 1773 concernente "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1° agosto 2009)";

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

Delibera:

---

---

1. di dare attuazione per l'anno 2010, con decorrenza dalla avvenuta esecutività del presente atto, alle disposizioni degli *artt. 38 e 39 della legge regionale n. 24/2001* allo scopo di erogare contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione mediante le disposizioni generali contenute nell'allegato A) "Disposizioni per il Funzionamento e l'erogazione del fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - Anno 2010", nonché mediante le disposizioni applicative contenute nell'allegato B) "Criteri applicativi del dispositivo e dell'allegato A)", entrambi parte integrante del presente atto;
2. di stabilire che l'operatività della propria *Delib.G.R. 27 aprile 2009, n. 577* cessa a partire dalla avvenuta esecutività del presente atto, fatte salve le operazioni di gestione ancora in essere alla stessa data e le operazioni di rendiconto che saranno definite dalla circolare di cui al punto 4.5 dell'allegato A) alla presente deliberazione;
3. di assegnare e concedere sulla base di quanto partitamente indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la somma complessiva di € 4.000.000,00 agli Enti risultati beneficiari nell'anno 2009 sulla base dei medesimi criteri di cui alla propria *Delib.G.R. 21 settembre 2009, n. 1392* (con la quale si sono ripartite agli enti richiedenti il contributo le disponibilità relativamente ai bandi aperti nel medesimo anno);
4. di precisare che l'esatta individuazione dei soggetti beneficiari alla luce delle disposizioni previste nel dettato legislativo vigente e dei criteri e modalità poste a base dell'assegnazione disposte con la propria *Delib.G.R. n. 1392/2009* determina una diversa e più puntuale identificazione dei soggetti rispetto a quanto descritto nella medesima deliberazione così come indicato nell'allegato C), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. di demandare ad un successivo provvedimento della Giunta Regionale così come prescritto al punto 4.1 dell'allegato A) alla presente deliberazione la determinazione e quantificazione del contributo complessivo calcolato con i criteri di cui al punto 4.3 dell'allegato A) al presente provvedimento sulla base delle risorse finanziarie che saranno effettivamente messe a disposizione per il bando 2010, dando atto che per gli eventuali Enti non compresi come beneficiari nell'allegato C) si procederà, contestualmente al provvedimento di determinazione e quantificazione di cui sopra, alla determinazione e quantificazione del contributo da assegnare e concedere con l'applicazione dei criteri di cui al sopra citato punto 4.3 dell'allegato A);
6. di stabilire che le somme assegnate e concesse di cui all'allegato C) al presente atto devono essere considerate come quota del contributo complessivo da determinarsi sulla base di quanto

previsto nei precedenti punti e che pertanto tale quota dovrà essere “assorbita” dal contributo complessivo calcolato sulla base di quanto sopra specificato;

7. di stabilire che nel caso un Comune non apra i bandi nell’anno 2010 oppure non riceva o non ammetta a contributo nessuna domanda, si procederà con il medesimo provvedimento indicato al punto 5 che precede, contestualmente al riparto dei fondi per le domande dell’anno 2010, alla revoca dell’assegnazione e concessione del contributo secondo gli importi presenti nell’allegato C) al presente atto. Le somme revocate costituiscono economie di spesa per il bilancio regionale;

8. di individuare quale criterio relativo ai soggetti beneficiari e conseguente utilizzo, per la parte relativa alle sole risorse finanziarie regionali disponibili in attuazione di quanto previsto negli artt. 38, commi 1 e 2, e 39, comma 1 lett. b) della *L.R. n. 24/2001* quello di considerare potenziali beneficiari delle risorse del fondo regionale impiegato ad integrazione del fondo nazionale per situazioni conclamate di necessità sociali ivi compresi i soggetti che non risultino in possesso del requisito di cui al comma 13 dell’*art. 11 del D.L. n. 112 del 2008* convertito con *L. n. 133 del 2008*;

9. è fatto obbligo ai Comuni, ai sensi di quanto indicato al punto 8. che precede, di specificare, negli adempimenti relativi alle procedure di rendicontazione, l’ammontare delle risorse del fondo regionale impiegate per il soddisfacimento delle finalità indicate nel medesimo punto;

10. di procedere con il presente provvedimento, per le ragioni indicate in premessa, all’assunzione dell’onere finanziario di spesa di € 4.000.000,00 registrato al n. 4878 di impegno sul capitolo 32038 “Contributi per l’accesso alle abitazioni in locazione - Fondo regionale (*art. 38 L.R. 8 agosto 2001, n. 24*)” di cui all’UPB 1.4.1.2 12290 del bilancio per l’esercizio finanziario 2009 che presenta la necessaria disponibilità;

11. di stabilire che l’assegnazione e concessione dei contributi a favore dei soggetti e per gli importi indicati nell’allegato C) al presente atto è subordinata alla rilevazione e trasmissione da parte dei Comuni alla Regione Emilia-Romagna del fabbisogno risultante dalle domande di contributo pervenute nei termini di apertura dei bandi comunali;

12. di dare atto che alla liquidazione complessiva dei contributi subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui ai punti 5. e 9. che precedono provvederà, così come indicato al punto 4.2 dell’Allegato A) ed al verificarsi delle condizioni previste al punto 4.5 del medesimo allegato A), il dirigente del Servizio regionale competente in un’unica soluzione ai sensi della *L.R. n. 40/2001* ed in applicazione della propria *Delib.G.R. n. 2416/2008* e s.m.;

13. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

---

Allegato A)

## **1. Finalità**

Il Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di seguito denominato Fondo regionale per la locazione, è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione.

---

---

## **2. Enti beneficiari**

Possono inviare richieste di contributo solo i comuni della Regione Emilia-Romagna che abbiano provveduto ad aprire i bandi di cui al successivo punto 13. del presente allegato.

---

---

## **3. Risorse**

Confluiscono sul Fondo regionale per la locazione:

- a) risorse statali;
  - b) risorse regionali;
  - c) risorse comunali.
- 
- 

## **4. Criteri e modalità di ripartizione assegnazione e concessione delle risorse**

4.1 La ripartizione, assegnazione e concessione delle risorse a favore degli enti beneficiari è demandata ad una deliberazione della Giunta Regionale.

4.2 Alla liquidazione dei contributi provvederà con proprio atto formale, ai sensi dell'*art. 51 della L.R. n. 40/2001* e in applicazione della propria Delib.G.R. n. 2416/2008 e ss.mm., il Dirigente del

Servizio regionale competente, in una unica soluzione, al verificarsi della condizione prevista al successivo punto 4.5.

4.3 In caso di risorse inferiori al fabbisogno complessivo delle fasce di cui al punto 7. "Beneficiari" del presente allegato, si procederà ad una riduzione del contributo in misura proporzionale alle risorse disponibili.

4.4 Nell'ipotesi in cui l'importo del contributo assegnato e concesso risultasse inferiore all'importo delle economie a disposizione del Comune relativamente agli oneri a carico del bilancio regionale realizzate nella fase di gestione pregresse, non verrà riconosciuto al comune il contributo quale saldo dell'operazione di assegnazione complessiva operata con i provvedimenti amministrativi sopra indicati. La differenza tra il contributo assegnato e concesso nell'anno 2010 e le economie risultanti può essere trattenuta dal Comune. Nella fase di predisposizione del provvedimento della Giunta Regionale di cui al punto 4.1 del presente allegato tali somme saranno gestite attraverso le procedure contabili previste dalla normativa vigente.

4.5 La erogazione del contributo ai Comuni avverrà solo dopo l'avvenuta rendicontazione della gestione dell'anno 2009 da parte dei Comuni ai sensi della circolare che sarà emanata dal Servizio regionale Politiche abitative in ottemperanza a quanto disposto dalla propria *Delib.G.R. n. 577/2009*.

---

## **5. Quota Comunale di partecipazione al finanziamento**

La quota di partecipazione dei Comuni al Fondo regionale è determinata in una percentuale del contributo erogabile non inferiore al 15%.

In sede di rendiconto il Servizio regionale Politiche abitative verificherà la erogazione ai beneficiari da parte dei comuni della quota a loro carico. La mancata erogazione comporta la restituzione della quota di contributo regionale.

La somma da restituire dovrà essere versata alla Tesoreria della regione Emilia-Romagna nei tempi e con modalità da definirsi con circolare del Servizio regionale Politiche abitative eventualmente emanata dopo il rendiconto della gestione dell'anno 2009 da parte dei comuni.

Le somme di cui sopra, limitatamente agli importi resisi effettivamente disponibili a bilancio regionale e nel rispetto della normativa contabile vigente, saranno assegnate ai Comuni beneficiari nell'anno 2010.

---

## **6. Economie di gestione**



6.1 Le eventuali economie dei comuni concernenti la gestione degli anni precedenti e relative alla quota di contributo a carico del bilancio regionale possono essere trattenute dal Comune e saranno gestite nell'ambito del provvedimento della Giunta Regionale di cui al punto 4.1 del presente allegato attraverso le procedure contabili previste dalla normativa vigente.

6.2 I Comuni beneficiari negli anni precedenti che non intendono aprire i bandi pubblici di cui al punto 13. "Bandi comunali" del presente allegato oppure che non hanno ricevuto nessuna domanda di contributo oppure che hanno dichiarato inammissibili tutte le domande di contributo dovranno versare alla Tesoreria della Regione Emilia-Romagna entro e non oltre il 8 settembre 2010 le eventuali economie della gestione degli anni precedenti e relative alla quota di contributo a carico del bilancio regionale.

Il versamento deve essere effettuato con la seguente causale: "Restituzione somme derivanti dall'art. 11 della Legge 431/1998".

6.3 Le somme di cui al punto 6.2, limitatamente agli importi resisi effettivamente disponibili a bilancio regionale e nel rispetto della normativa contabile vigente, saranno eventualmente assegnate ai Comuni beneficiari richiedenti con il provvedimento della Giunta Regionale di cui al punto 4.1 del presente allegato.

6.4 Per economie si intende, oltre alle economie dell'anno 2009, anche eventuali somme che non sono state precedentemente dichiarate dal Comune contestualmente alle richieste di contributo negli anni precedenti e che quindi non sono già state detratte nei suddetti anni dal saldo del contributo spettante al Comune.

---

## 7. Beneficiari

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i nuclei familiari che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

7.1 Cittadinanza italiana;

7.2 Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea;

7.3 Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del *D.Lgs. n. 286/1998* e successive modifiche;

7.4 Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate;

7.5 titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa a proprietà indivisa qualora siano presenti le seguenti condizioni:

a) la Cooperativa deve prevedere, nel proprio statuto o in apposita convenzione, un vincolo di inalienabilità ai soci del patrimonio residenziale indivisibile con l'obbligo, nel caso di cessazione o di cambiamento di attività, a devolvere gli immobili residenziali assoggettati a tale vincolo ad enti pubblici appositamente individuati da disposizioni normative di settore;

b) l'alloggio per il quale si richiede il contributo non deve essere compreso in eventuali piani di cessione ai sensi dell'*art. 18 della L. 179/92* e successive modifiche, mentre l'ammontare del canone non deve comprendere nessuna somma che possa costituire, per qualsiasi titolo, un credito per il socio assegnatario;

La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante;

7.6 Residenza nel comune in cui viene presentata la domanda di contributo nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;

7.7 Non essere assegnatario di un alloggio di ERP;

7.8 Non essere assegnatario di un alloggio comunale.

Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

a) contratto stipulato ai sensi della *Legge n. 431/98*, della *Legge n. 392/78* ("equo canone") e dalla *Legge n. 359/1992* ("patti in deroga");

b) titolarità di una concessione amministrativa d'uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal comune stesso a condizione che il canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell'alloggio dal comune oppure dalle società o agenzie di cui sopra.

La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal dirigente comunale competente oppure dal legale rappresentante della società o agenzia assegnante.

7.9 Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio in ambito provinciale.

Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

a) titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà";

b) titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;

c) titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;

d) alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del sindaco che dichiara la inagibilità oppure la inabitabilità dell'alloggio;

e) concessione dell'uso dell'alloggio in comodato gratuito a parenti sino al terzo grado ed affini sino al secondo grado non facenti parte del nucleo familiare ai fini ISEE. I soggetti a favore dei

quali è stato concesso l'uso dell'alloggio in comodato gratuito devono essere residenti nell'alloggio stesso;

f) alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo familiare. Si intende adeguato un alloggio di superficie utile almeno pari a 30 mq, con ulteriori 15 mq per ogni componente oltre i primi due.

La superficie utile (calpestabile) deve essere calcolata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni e si arrotonda al metro quadrato superiore.

7.10 Patrimonio mobiliare non superiore a Euro 35.000,00 al lordo della franchigia prevista dal *decreto legislativo n. 109/98* così come modificato dal *decreto legislativo n. 130/2000*.

Tale limite di Euro 35.000,00 è aumentato del 30% per i nuclei familiari in cui almeno uno dei componenti abbia un'età superiore ai 65 anni o abbia un grado di invalidità superiore al 66%;

7.11 valore ISE (Indicatore della Situazione economica), calcolato ai sensi del *decreto legislativo n. 109/98* così come modificato dal *decreto legislativo n. 130/2000*, non superiore a Euro 34.310,00;

7.12 valore ISEE (Indicatore della Situazione economica equivalente), valore ISE (Indicatore della situazione economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del *D.Lgs. 109/1998* così come modificato dal *decreto legislativo n. 130/2000*, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia A	Valore ISE € Fino a 11.920,00	Incidenza Canone/Valore ISE Non inferiore al 14%	
Fascia B	Valore ISEE Non superiore a 17.155,00	Valore ISE Da 11.920,01 a 34.310,00	Incidenza Canone/Valore ISE Non inferiore al 24%

Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della tabella di cui al precedente punto risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 20% in presenza di uno dei seguenti requisiti:

a) presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente e/o da pensione;

b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.

Le condizioni di cui alle lettere precedenti non sono tra loro cumulabili.

L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 20% del valore Isee è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).

7.13 I requisiti di cui al presente punto 7. “Beneficiari” sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal *D.Lgs. n. 109/1998* così come modificato dal *D.Lgs. n. 130/2000*, nonché dal *D.P.C.M. n. 221/1999* così come modificato dal *D.P.C.M. n. 242/2001*;

7.14 Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione non sono efficaci:

a) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale

b) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

---

## 8. Entità del contributo teorico

8.1 Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione economica) calcolato ai sensi del *decreto legislativo n. 109/1998* così come modificato dal *decreto legislativo n. 130/2000*:

a) Fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di EURO 3.100,00

b) Fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di EURO 2.325,00

8.2 Al solo fine del calcolo del contributo teorico, nel caso di canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, superiore ai limiti di seguito indicati, l'incidenza sarà calcolata assumendo come base di calcolo l'importo del canone massimo mensile:

<b>Comune</b>	<b>Canone massimo mensile €</b>
Inferiore a 20.000 abitanti	580,00
Compreso tra 20.000 e 200.000 abitanti	680,00
Superiore a 200.000 abitanti e comuni	850,00

Il canone massimo mensile di € 680,00 si applica anche ai comuni confinanti con comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.

Il comune può prevedere un proprio canone massimo mensile inferiore ai limiti massimi di cui alla tabella precedente.

8.3 Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

---

---

## **9. Entità del contributo reale**

9.1 Nel caso di risorse attribuite inferiori al fabbisogno teorico il comune, relativamente alle somme sia a carico del bilancio regionale sia a carico del bilancio comunale, può:

- determinare autonomamente la percentuale di copertura delle fasce A e B di cui al punto 7. "Beneficiari" del presente allegato;

- determinare autonomamente la percentuale di copertura di eventuali fasce risultanti dalla ulteriore articolazione delle fasce A e B di cui al punto 7. "Beneficiari" del presente allegato, fermo restando i limiti massimi dei valori ISE ed ISEE e le percentuali minime di incidenza del canone sul valore ISE e fermo restando le percentuali minime di incidenza e i limiti massimi di contributo del punto 8. "Entità del contributo teorico" del presente allegato.

- ridurre il contributo al 50% dell'importo del canone annuo. Il canone annuo da prendere a riferimento è al lordo della eventuale riduzione di cui alla tabella del precedente punto 8.2 "Entità del contributo teorico".

Le precedenti facoltà del comune sono tra loro cumulabili.

9.2 In caso di contributo reale inferiore a EURO 50,00 non si procede alla erogazione.

---

---

## **10. Canone annuo di locazione**

10.1 Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno 2010 e relativi sia ad alloggi situati nel comune di presentazione della domanda sia ad alloggi situati in un comune della regione Emilia-Romagna diverso da quello in cui è stata presentata la domanda anche in seguito a proroga, rinnovo oppure stipula di un nuovo contratto di locazione.

10.2 Nel caso di contratto con data di scadenza posteriore al termine di chiusura del bando comunale, i Comuni calcoleranno l'incidenza del canone annuo di locazione fino al 31 dicembre 2010 provvedendo, anteriormente all'erogazione del contributo, alla verifica dell'avvenuta proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto, anche in un altro comune della regione Emilia-Romagna.

Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si terrà conto, nel calcolo dell'incidenza, dell'avvenuto aumento.

Qualora, invece, il nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente, il comune procederà a ricalcolare l'incidenza del canone sul valore ISE e quindi l'importo del contributo.

10.3 Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

---

---

## **11. Domanda di accesso, certificazione e avente diritto al contributo**

11.1 Ai sensi del *Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000*, i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva.

11.2 La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione.

11.3 L'avente diritto al contributo è il componente il nucleo ISEE che ha presentato la domanda di contributo.

---

---

## **12. Decesso**

12.1 In caso di decesso dell'avente diritto al contributo, il contributo sarà assegnato:

- all'intestatario del contratto di locazione

- al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'*art. 6 della Legge n. 392/1978*, nel caso l'avente diritto al contributo deceduto fosse anche intestatario del contratto.

12.2 Qualora non sia possibile la successione nel rapporto di locazione ai sensi dell'*art. 6 della legge n. 392/1978*, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

---

---

## **13. Bandi comunali**

13.1 I bandi comunali dovranno essere aperti dal 1 aprile 2010 e dovranno essere chiusi entro e non oltre il 21 giugno 2010.

I Comuni possono stabilire propri termini di apertura più brevi nel rispetto dei termini massimi di cui sopra.

13.2 I Comuni inseriscono nei bandi le disposizioni in materia di controlli e sanzioni previste dal *D.P.R. n. 445/2000*, dal *decreto legislativo n. 109/1998* così come modificato dal *decreto legislativo n. 130/2000* e dal *D.P.C.M. n. 221/1999* così come modificato dal *D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242*, nonché gli adempimenti di cui al punto 14. "Istruttoria domande e procedure di erogazione" del presente allegato previsti nel caso di somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero oppure in caso di somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone annuo oppure in caso di somma dei redditi Irpef e Irap superiore al canone annuo di un valore stabilito dal comune e che comunque deve essere compreso tra 0 e 30%.

---

---

#### **14. Istruttoria domande e procedure di erogazione**

È di competenza dei Comuni:

14.1 procedere ad un confronto con le Organizzazioni Sindacali di settore nelle seguenti procedure:

- predisposizione del bando comunale di cui al punto 13. "Bandi comunali";

- determinazione della percentuale di copertura delle fasce oppure decisione di ridurre il contributo al 50% dell'importo del canone annuo, come previsto al punto 9. "Entità del contributo reale";

14.2 procedere all'istruttoria delle domande ed alla verifica del possesso dei requisiti previsti.

In presenza di uno dei seguenti casi:

a) somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i

redditi esenti

b) somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone annuo

c) somma dei redditi Irpef e Irap superiore al canone annuo, al lordo della eventuale riduzione di cui alla tabella del punto 8.2 del presente allegato, di un valore stabilito dal comune e che comunque deve essere compreso tra 0 e 30%

il Comune, prima dell'erogazione del contributo, può:

1) verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata

2) escludere dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al numero precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef;

14.3 procedere alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni;

14.4 quantificare il contributo teorico suddiviso nella quota a carico del bilancio regionale pari all'85% e nella quota a carico del bilancio comunale pari al 15%;

14.5 definire le modalità di erogazione dei contributi;

---

---

## **15. Programma di gestione on line**

15.1 I comuni che utilizzano il programma informatico regionale e quelli che utilizzano un proprio programma informatico devono caricare nel sito web regionale entro e non oltre il 8 settembre 2010 i dati necessari per la determinazione dell'importo del contributo teorico comunale e regionale da utilizzare per il riparto dei fondi. La tipologia dei dati e le modalità tecniche per l'inserimento verranno definite con successiva circolare emanata dal Servizio regionale Politiche abitative. Nella medesima circolare di cui sopra saranno definite anche le modalità di trasmissione dei dati da parte dei comuni che utilizzano un proprio programma informatico di gestione.

Il mancato rispetto del termine di cui sopra comporterà l'esclusione del comune dal riparto dei fondi.

15.2 Ai fini della rendicontazione a consuntivo della gestione dell'anno 2010 con circolare del Servizio regionale Politiche abitative verrà stabilita la data entro la quale i comuni che utilizzano il programma informatico regionale on line dovranno aver concluso le operazioni di calcolo del contributo reale regionale e comunale.

Nella medesima circolare di cui sopra saranno definite anche le modalità tecniche di trasmissione dei dati da parte dei comuni che utilizzano un proprio programma di gestione informatico.

È fatto obbligo ai Comuni di specificare negli adempimenti relativi alle procedure di rendicontazione, l'ammontare delle risorse del fondo regionale impiegate per il soddisfacimento delle finalità individuate nella Delibera di assegnazione del fondo con riferimento alle situazioni conclamate di necessità sociali ivi compresi i benefici concessi ai soggetti che non risultano in possesso del requisito di cui al comma 13 dell'art. 11 del D.L. n. 112 del 2008 convertito con L. n. 133 del 2008.

È di competenza della Regione:

1. procedere al riparto, assegnazione e concessione della quota regionale del finanziamento, trasferendo al Tesoriere comunale gli importi assegnati;
2. accertare le economie dei Comuni relative alla gestione degli anni precedenti.



### **Criteria applicativi del dispositivo e dell'allegato A)**

Nel presente allegato sono riportati chiarimenti relativi sia al dispositivo sia all'allegato A), di seguito denominati dispositivo e allegato A).

#### **1. Premessa**

È data attuazione per l'anno 2010, con decorrenza dalla avvenuta esecutività del presente atto (l'esecutività decorre dalla data di approvazione da parte della Giunta Regionale), alle disposizioni degli *artt. 38 e 39 della L.R. n. 24/2001* in materia di contributi integrativi per l'accesso alla locazione.

Di conseguenza, l'operatività della *Delib.G.R. 27 aprile 2009, n. 577* in materia di fondo regionale per l'accesso alle abitazioni in locazione cessa a partire dalla avvenuta esecutività del presente atto.

Sono fatte salve, tuttavia, le operazioni di gestione ancora in essere a tale data e le operazioni di rendicontazione di cui alla circolare prevista dal punto 4.5 dell'allegato A).

---

---

#### **2. Modifiche contenute nell'allegato A) rispetto alla *Delib.G.R. n. 577/2009***

Di seguito vengono elencate le differenze contenute nell'allegato A) rispetto alla *Delib.G.R. n. 577/2009*:

- punto 2.: possono essere beneficiari dei contributi solo i Comuni della Regione Emilia-Romagna (con esclusione quindi delle comunità montane, dei consorzi, delle unioni di comuni, delle istituzioni, delle aziende speciali anche consortili e delle società di capitali costituite o partecipate, costituiti ai sensi del *decreto legislativo n. 267/2000*)

- punto 4.5: termine per il rendiconto della gestione 2009: da definire con successiva circolare del Servizio Politiche abitative

- Punto 7.12: aggiornamento dei valori ISE ed ISEE (limite di accesso agli alloggi ERP) ai fini della collocazione nella fascia B dei beneficiari

- Punto 13.1: modifica dei termini massimi di apertura dei bandi comunali (dal 1 aprile 2010 al 21 giugno 2010).

---

---

### 3. *Legenda*

Le modifiche contenute nel presente allegato rispetto all'allegato B) alla *Delib.G.R. n. 577/2009*, che disciplinava il Fondo Regionale per l'anno 2009, sono evidenziate con il seguente simbolo \*:

---

---

### 4. *Risorse e criteri di ripartizione*

\* Risorse statali: € 15.245.736,36 (*D.M. 13 novembre 2009* del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)

\* Risorse regionali pari a € 4.000.000,00 (*legge regionale 23 luglio 2009, n. 10 - assestamento del bilancio di previsione anno 2009*).

Ai fini della determinazione del fabbisogno complessivo e della ripartizione delle risorse fra i Comuni, si precisa quanto segue.

Il contributo teorico è calcolato in base ai dati rilevati dalle domande dei richiedenti.

Il contributo erogabile è l'importo effettivamente disponibile per il richiedente calcolato in base alle risorse regionali e comunali.

La quota teorica regionale è pari all'85% del contributo teorico, quella teorica comunale è fissata in una quota non inferiore al 15% del contributo teorico, fatte salve le eventuali maggiorazioni comunali specificate al punto 6. "Eventuali integrazioni comunali" del presente allegato.

Nel caso di domanda eccedente la disponibilità, la Regione, in relazione alle richieste dei comuni pervenute relativamente al fabbisogno complessivo di tutte le fasce (A e B), provvede alla ripartizione delle risorse disponibili ridotte in misura proporzionale determinando la percentuale di copertura della quota a carico del bilancio regionale.

In tale caso, il Comune può ridurre la quota reale comunale fino alla medesima percentuale di copertura definita dalla Regione per la quota a carico del bilancio regionale.

Esempio:

Quota teorica regionale: € 3.400,00

Quota teorica comunale: € 600,00

Quota reale regionale: € 3.000,00 (quota di copertura pari al 88,30% di € 3.400,00)

Quota reale comunale: € 529,80 (quota di copertura pari al 88,30% di € 600,00)

-----

Nel caso in cui il comune non provveda a erogare ai beneficiari la quota a carico del proprio bilancio dovrà restituire alla regione Emilia-Romagna la quota di contributo a carico del bilancio regionale con tempi e modalità stabilite da una circolare emanata dal Servizio regionale Politiche abitative.

Eventuali economie (derivanti da beneficiari che hanno rinunciato al contributo, oppure derivanti da beneficiari dichiarati decaduti dal comune in seguito a controlli ecc. relativamente sia a contributi dell'anno 2009 che di anni precedenti) potranno essere ridistribuite ai beneficiari, sempre sulla base dei criteri decisi dal Comune, fino ad un massimo dell'85% a carico del bilancio regionale.

Il comune dovrà comunque rispettare i limiti di entità del contributo previsti al punto 8. "Entità del contributo teorico" dell'allegato A).

Nel caso il comune decida di non ridistribuire le economie queste dovranno essere dichiarate dal comune come previsto dal successivo punto 5.1. del presente allegato.

---

## **5. Procedura di ripartizione delle risorse**

Ai fini dell'assegnazione del contributo, come previsto dal punto 15. "Programma di gestione on line" dell'allegato A), i Comuni che utilizzano il programma informatico regionale e quelli che utilizzano un proprio programma informatico devono caricare nel sito web della Regione entro e non oltre il 8 settembre 2010 i dati che verranno definiti con successiva circolare emanata dal Servizio Politiche abitative.

I Comuni, successivamente al versamento presso la Tesoreria comunale della quota regionale delle risorse, provvedono all'erogazione dei contributi ai beneficiari integrando la quota regionale con la propria quota.

## 5.1 Economie di gestione

Per economie si intende esclusivamente, oltre alle economie della gestione 2009, anche eventuali somme che non sono state precedentemente dichiarate dal comune contestualmente alle richieste di contributo negli anni precedenti e che quindi non sono già state detratte nei suddetti anni dal saldo del contributo spettante al comune.

Tali somme potrebbero ad esempio riferirsi a contributi di beneficiari dichiarati decaduti dal comune (ad es. in seguito a controlli, errore del comune, ecc.) oppure a contributi a cui il beneficiario ha rinunciato e restituiti al comune dal beneficiario.

Le economie devono essere dichiarate dai Comuni.

Tali economie sono trattenute dai Comuni e saranno gestite nell'ambito del provvedimento della Giunta Regionale di cui al punto 4.1 del presente allegato attraverso le procedure contabili previste dalla normativa vigente.

Qualora il comune:

- non apra i bandi pubblici
- non riceva domande o dichiari tutte le domande inammissibili

dovrà versare alla Tesoreria della Regione Emilia - Romagna entro e non oltre il 8 settembre 2010 le eventuali economie della gestione degli anni precedenti e relative alla quota di contributo a carico del bilancio regionale di cui sopra.

A tale scopo si ricordano gli estremi della Tesoreria regionale:

Unicredit Banca SpA (Agenzia Bologna Indipendenza - Bologna) Via Indipendenza, 11 - Bologna, ABI 2008 - CAB 2450 - Paese: IT - CIN - EUR: 42 - CIN: I - C/C 000003010203

---

---

## 6. Eventuali integrazioni comunali

Nel caso di copertura regionale ridotta a seguito di eccedenza della domanda rispetto alle risorse disponibili, i Comuni devono integrare la quota mancante con proprie risorse fino ad una percentuale non inferiore a quella prevista dalla regione Emilia-Romagna.

I Comuni, inoltre, possono aumentare il contributo con fondi propri fino ad un massimo del 25%, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.M. 7 giugno 1999, per i soggetti caratterizzati da particolari situazioni di debolezza sociale.

In tale caso non si applicano i limiti relativi all'entità del contributo stabiliti al punto 8. "Entità del contributo teorico" dell'allegato A) per la parte di contributo a carico del bilancio regionale.

Tale possibilità di aumento del contributo a carico del comune non si applica ai nuclei familiari compresi nella fascia B in presenza di uno dei seguenti requisiti previsti dal punto 7. "Beneficiari" dell'allegato A):

- presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;

- presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni;

Per tali soggetti, infatti, il medesimo punto 7. "Beneficiari" dell'allegato A) prevede già un abbattimento del 20% del valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare ai fini della collocazione del richiedente nella fascia.

---

#### **7. Domanda di accesso e certificazione**

Relativamente alla certificazione dei requisiti per l'accesso al contributo e degli elementi necessari al calcolo del valore ISE e ISEE si rimanda alle disposizioni vigenti in materia di dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445/2000).

A tale scopo dovranno essere utilizzati i modelli redatti secondo il modello tipo approvato con *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2001* (Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2001).

In caso di trasferimento della residenza in altro comune della regione Emilia-Romagna non è possibile presentare una nuova domanda di contributo qualora la domanda sia già stata presentata nel comune di precedente residenza.

La domanda può essere presentata anche da un componente il nucleo ISEE diverso dall'intestatario del contratto, purché residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione.

---

#### **8. Requisiti**

I Comuni provvedono all'accertamento del possesso dei seguenti requisiti previsti dall'allegato A):

A)

- Cittadinanza, permesso di soggiorno e carta di soggiorno
- Contratto di locazione registrato oppure assegnazione d'uso oppure in godimento di alloggio di Cooperativa a proprietà indivisa
- Residenza nel comune di presentazione della domanda e nell'alloggio oggetto della domanda
- Assenza di assegnazione di alloggio ERP o comunale
- Assenza di titolarità di diritti reali su uno o più alloggi

B)

- Patrimonio mobiliare e immobiliare
- Valore ISE
- Valore ISEE

I requisiti per l'accesso di cui alla lettera A) devono permanere in corso d'anno eccetto il requisito della residenza che, in caso di stipula di un nuovo contratto di locazione, può essere trasferita nel nuovo alloggio in locazione situato in un comune della regione Emilia-Romagna diverso da quello in cui è stata presentata la domanda.

Nel caso di perdita di uno dei requisiti di cui alla lettera A) in corso d'anno, il comune provvederà a ricalcolare l'incidenza canone/valore ISE considerando solo i mesi di locazione fino al momento della perdita del requisito.

I requisiti per l'accesso di cui alla lettera B) sono desunti dalla attestazione rilasciata dall'INPS ai sensi del *D.Lgs. n. 109/1998*, così come modificato dal *D.Lgs. n. 130/2000*, nonché del *D.P.C.M. 4 aprile 2001*.

### **8.1 Accertamenti del comune**

Ai sensi dell'*art. 5 della L. 241/90*, il comune, in sede di istruttoria, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanza erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali.

Ai sensi dell'*art. 4 del D.Lgs. n. 109/1998* e successive modifiche il comune può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

### **8.2 Permesso di soggiorno e Carta di soggiorno**

Ai sensi dell'*art. 41 del D.Lgs. n. 286/1998* sono ammissibili a contributo gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.

In caso di permesso di soggiorno scaduto è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata fatta domanda di rinnovo. Il comune prima della erogazione del contributo provvederà ad accertare l'avvenuto rinnovo da parte della Questura.

### **8.3 Contratto di locazione**

I contratti così detti ad "uso foresteria" non sono ammissibili a contributo.

È ammissibile a contributo l'eventuale contratto di sublocazione tra il rappresentante legale dell'impresa e il lavoratore dipendente.

Il contratto di sublocazione deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate.

Non sono ammissibili i contratti stipulati esclusivamente per finalità turistiche (*art. 1, comma 1, della legge n. 431/98*).

A partire dal 30 dicembre 1998 (entrata in vigore della *legge n. 431/98*) per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta (*art. 1, comma 3, della legge n. 431/98*).

Si ricorda che i contratti di locazione stipulati prima del 30 dicembre 1998 e che sono stati rinnovati tacitamente sono disciplinati dall'*art. 2, comma 1, della legge n. 431/1998* (contratti liberi 4 + 4).

### **8.4 Registrazione del contratto di locazione**

Ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche, sono soggetti a imposta di Registro i contratti verbali e in forma scritta, anche di sublocazione, nonché relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite.

Si ricorda che l'*art. 5 del D.P.R. n. 131/86* stabilisce un principio di alternatività tra l'I.V.A. e l'Imposta di Registro, specificando che tutte le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione solo in caso d'uso qualora tutte le disposizioni in esse contemplate siano relative ad operazioni soggette ad I.V.A.

Quindi, in caso di alloggi assegnati in uso o godimento da Cooperative a proprietà indivisa oppure di alloggi dati in locazione da imprese (esercizio professionale di un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi - art. 2028 del codice civile) non è necessario effettuare la registrazione del contratto ai fini della ammissione a contributo.

Qualora la domanda di ammissione al contributo sia presentata prima della registrazione del contratto di locazione, il Comune provvederà ad accertare l'avvenuta registrazione presso la competente Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per l'erogazione del contributo.

È ammissibile a contributo il contratto per il quale è stata fatta domanda di registrazione. Il comune prima dell'erogazione del contributo provvederà ad accertare l'avvenuta registrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

## **8.5 Residenza**

In caso di trasferimento della residenza in un alloggio in locazione situato in un comune della regione Emilia-Romagna diverso da quello in cui è stata presentata la domanda, il comune, prima dell'erogazione del contributo, provvederà a verificare che la procedura di accertamento dell'Ufficiale dell'anagrafe si concluda con l'accoglimento della richiesta di iscrizione nel nuovo comune di residenza (*art. 19 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223*).

## **8.6 Coabitazione di famiglie anagrafiche**

Poiché il contributo in oggetto è finalizzato al sostegno al pagamento dei canoni di locazione, per la determinazione della situazione economica in caso di coabitazione si farà riferimento a tutte le famiglie anagrafiche che risiedono nell'alloggio a cui il contratto di locazione si riferisce.

In caso di un contratto di locazione cointestato a due distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio, i due nuclei familiari possono fare domanda di accesso al contributo separatamente; il Comune considererà la loro situazione economica separatamente dividendo l'importo del canone per due, salvo diversa disposizione contrattuale in merito alla obbligazione economica.

In caso di un contratto di locazione cointestato a due distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio di cui una però non residente nell'alloggio, potrà fare domanda solo la famiglia residente; il comune considererà solo la situazione economica della famiglia residente e dividerà l'importo del canone per due, salvo diversa disposizione contrattuale in merito alla obbligazione economica.

In caso di due contratti di locazione per distinte porzioni di alloggio intestati a due famiglie anagrafiche coabitanti, i due nuclei possono fare domanda di accesso al contributo separatamente; il Comune considererà separatamente la loro situazione economica e l'importo del canone previsto in ciascun contratto.

Si ricorda che agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona (*art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223*).

## **8.7 Assegnazione di un alloggio ERP**

È ammissibile a contributo la locazione fino al momento in cui l'alloggio ERP già assegnato entra nella disponibilità dell'assegnatario.

È ammissibile la locazione in presenza di un alloggio ERP assegnato e disponibile per la quale sia già stata avviata la procedura di recesso da parte dell'inquilino.

## **8.8 Titolarità di diritti reali**



Sono previste come ulteriori cause che non escludono dal contributo in caso di presenza di diritti reali su un alloggio in ambito provinciale:

- la concessione in comodato gratuito dell'alloggio a parenti sino al terzo grado ed affini sino al secondo grado (artt. 74, 75 e 78 del codice civile), con esclusione quindi del coniuge, non facenti parte del nucleo familiare ai fini Isee. I soggetti a favore dei quali è stato concesso l'uso dell'alloggio in comodato gratuito devono essere residenti nell'alloggio stesso

- alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo familiare.

Si ricorda che:

- la parentela è il rapporto giuridico che lega i consanguinei tra loro. Sono parenti in linea retta le persone che discendono l'una dall'altra (genitore-figlio), sono parenti in linea collaterale coloro che, pur avendo un capostipite comune (ad esempio il padre o il nonno), non discendono l'una dall'altra (ad es. fratelli o cugini). Nella linea retta il grado di parentela si calcola contando le persone sino al capostipite comune, senza calcolare il capostipite. Nella linea collaterale i gradi si calcolano salendo da uno dei parenti sino al capostipite comune (da escludere) e da questo discendendo all'altro parente.

- la affinità è il vincolo fra un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge (gli affini di ciascun coniuge non sono affini fra di loro). Il grado di affinità è lo stesso che lega il parente di uno dei coniugi.

- i coniugi (legati da rapporto di coniugio) non sono né parenti, né affini.

---

## 9. Attestazione Inps

Si ricorda quanto segue:

- l'attestazione rilasciata dall'INPS ha validità annuale

- il cittadino ha facoltà di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, in caso di mutamenti delle condizioni familiari ed economiche

- quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente l'ente erogatore può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata che sostituisce integralmente quella precedente.

Si precisa che ai soli fini del Fondo regionale per la locazione:

- non sono efficaci eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale (punto 7. "Beneficiari" dell'allegato A))

- non sono efficaci eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale (punto 7. "Beneficiari" dell'allegato A), in applicazione dell'*art. 4 del D.Lgs. n. 130/2000*)

- sono fatte salve tuttavia le nuove dichiarazioni sostitutive chieste dal comune in seguito agli accertamenti di cui al punto 8.2 "Accertamenti del comune" di cui al presente allegato.

---

## **10. Valore ISE e ISEE**

In conseguenza delle nuove competenze attribuite all'INPS dal *D.Lgs. n. 130/2000* e disposizioni attuative (*D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221*, così come modificato dal *D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242*, nonché il sopra citato *D.P.C.M. 18 maggio 2001*), i valori ISE ed ISEE nonché la somma dei redditi, il patrimonio mobiliare ed il patrimonio immobiliare relativi al nucleo familiare richiedente devono essere desunti dall'attestazione rilasciata dall'INPS.

### **10.1 Reddito IRPEF**

Per la determinazione del reddito complessivo ai fini Irpef, si richiama quanto specificato nella Tabella 1 - Parte I - del *D.Lgs. n. 109/1998* e s.m., dove si fa riferimento all'ultima dichiarazione dei redditi presentata oppure, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, all'ultimo certificato sostitutivo.

Per reddito complessivo si intende il reddito "lordo"; tale reddito non tiene conto degli oneri deducibili né delle detrazioni.

---

## **11. Dichiarazioni inattendibili**

In caso di somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero (fatti salvi i redditi esenti) oppure in caso di somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone annuo oppure di somma dei redditi Irpef e Irap superiore al canone annuo, al lordo della eventuale riduzione di cui al punto 8.2 dell'allegato A), di un valore stabilito dal comune e comunque compreso tra 0 e 30%, il comune, prima dell'erogazione del contributo, può:

- verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata

- escludere dal beneficio economico, dopo aver proceduto alla verifica di cui all'alinea precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare (fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef).

Il Comune dovrà prevedere con proprio atto di indirizzo (delibera) i criteri sulla base dei quali valutare l'inattendibilità delle domande.

La somma dei redditi Irpef e Irap è indicata nell'attestazione Inps alla voce "Somma dei redditi".

---

---

## **12. Canone annuo**

Si ricorda che il canone annuo da prendere come riferimento per il calcolo del contributo è al netto degli oneri accessori. Per la definizione di oneri accessori si rimanda all'*art. 9 della legge n. 392/1978* ("equo canone") nonché all'*art. 4 del decreto ministeriale del 30 dicembre 2002* (G.U. 11 aprile 2003, n. 85).

Il canone annuo, al netto degli oneri accessori, da assumere come base di calcolo per l'incidenza canone sul valore ISE è costituito dall'importo relativo all'anno in cui viene presentata la domanda di accesso al contributo.

Per il presente bando si deve fare riferimento all'anno 2010.

In specifico concorrono al canone di locazione annuale 2010 le seguenti situazioni:

- le locazioni di alloggi situati nel comune in cui è stata presentata la domanda, fermo restando la presenza dei requisiti necessari per l'accesso al contributo al momento della locazione. Tali locazioni possono riguardare sia periodi anteriori che posteriori alla presentazione della domanda.

- le locazioni di alloggi situati in un comune della Regione Emilia-Romagna diverso da quello in cui è stata presentata la domanda, fermo restando la presenza dei requisiti necessari per l'accesso al contributo al momento della locazione. Tali locazioni possono riguardare sia periodi anteriori che posteriori alla presentazione della domanda.

Nel caso di contratto cessato in corso d'anno al quale non faccia seguito una proroga, rinnovo o stipula di nuovo contratto di locazione, anche in un altro comune della regione Emilia-Romagna, i Comuni provvederanno a calcolare l'incidenza del canone sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) sulla base del numero dei mesi di locazione fino alla data della cessazione del contratto.

I Comuni applicheranno la medesima modalità di calcolo dell'incidenza anche nel caso di cambio di residenza senza la stipula di un nuovo contratto di locazione.

Esempio:

Canone di locazione mensile = Euro 500,00

Contratto di locazione con decorrenza 1° gennaio 2010 e cessato il 30 giugno 2010

Canone annuo = Euro 3.000,00

Incidenza = Euro 3.000,00 (Canone annuo)/Valore ISE

### **12.1 Canone massimo mensile**

Ai fini del calcolo dell'entità del contributo, è stato previsto un canone massimo mensile articolato in base alla popolazione dei Comuni.

Il comune può prevedere un proprio canone massimo mensile inferiore ai limiti massimi previsti.

Il canone massimo mensile di € 680,00 si applica anche ai comuni confinanti con comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.

---

## **13. Beneficiari morosi**

Il mancato pagamento da parte del conduttore del canone di locazione al locatore (morosità) non è causa di esclusione dal contributo. Per l'accesso al contributo infatti è sufficiente la presenza dei requisiti di cui al punto 7. "Beneficiari" dell'Allegato A) che non comprendono l'avvenuto pagamento della locazione.

### **13.1 Sanatoria della morosità**

Con la *Legge 12 novembre 2004, n. 269* è stato modificato l'*articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431*, nel senso che i comuni con delibera di Giunta possono prevedere, in caso di morosità, che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima. L'erogazione può avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore.

Per l'attuazione della norma sopra citata (lasciata comunque alla discrezionalità del comune) è necessario che il comune adotti una delibera di Giunta.

Con la delibera di Giunta di cui sopra è opportuno che il comune stabilisca alcuni criteri per definire in quali casi ed a quali condizioni lo stato di morosità può determinare l'effetto disciplinato nella norma stessa (prevedendo ad es. che la morosità sia accertata giudizialmente oppure sia oggetto di un avviato procedimento di accertamento, oppure che sia sufficiente la sola autocertificazione della

morosità, oppure considerare solo una situazione di morosità autocertificata dal conduttore e relativa ad un certo numero di mensilità ecc.).

### **13.2 Sfratto esecutivo per morosità e finita locazione**

In caso di presenza di ordinanza di convalida o sentenza di sfratto esecutivo per morosità oppure per finita locazione, per il calcolo dell'incidenza del canone sul valore Ise si dovrà considerare il numero dei mesi di locazione fino alla data di esecuzione del provvedimento fissata dal giudice (*art. 56 della L. 392/1978* ("Equo canone")). Sono fatte salve le proroghe previste dalla legge n. 199 del 18 dicembre 2009 (G.U. 19 dicembre 2008, n. 296).

### **13.3 Sospensione o proroga dello sfratto**

Sono ammissibili a contributo le situazioni di sfratto esecutivo qualora sia in atto una sospensione o proroga dello sfratto.

---

---

## **14. Fasce di collocazione dei richiedenti e calcolo dell'Entità del contributo teorico e reale**

Sulla base del valore ISE e ISEE e dell'incidenza del canone sul valore ISE, i richiedenti sono collocati in una delle fasce previste dall'allegato.

Esempi:

Parametro: 2,04

Valore ISE: Euro 8.000,00 (Fascia A - riduzione incidenza al 14%)

Canone di locazione annuo: Euro 4.000,00

Incidenza Canone/Valore ISE = 50%

Contributo annuo:  $(50\% - 14\%) \times \text{Euro } 8.000,00 = \text{Euro } 2.880,00$

-----

Nucleo di due persone con un solo reddito da pensione e con componente di età superiore a 65 anni (Valore ISEE diminuito del 20%)

Parametro: 1,57

Valore ISE: Euro 14.000,00

Canone di locazione annuo: Euro 5.000,00

Valore ISEE: Euro 8.917,20

Valore ISEE ridotto del 20% = Euro 8.917,20 - 1.783,44 = 7.133,76

(Fascia B - riduzione incidenza al 24%)

Incidenza Canone/Valore ISE = 35,71%

Contributo annuo: (35,71% - 24%) x Euro 14.000,00 = Euro 1.639,40

-----

#### **14.1 Discrezionalità del comune nel calcolo del contributo reale**

L'entità del contributo reale è determinata sulla base dell'incidenza del canone annuo (vedi punto 9. "Canone annuo e incidenza del canone sul valore ISE" del presente allegato) sul valore ISE.

È demandata alla discrezionalità del comune nel caso di risorse attribuite inferiori al fabbisogno teorico:

- determinare autonomamente la percentuale di copertura delle fasce A e B di cui al punto 7. "Beneficiari" dell'allegato A);

- determinare autonomamente la percentuale di copertura di eventuali fasce risultanti dalla ulteriore articolazione delle fasce A e B di cui al punto 7. "Beneficiari" dell'allegato A);

- la riduzione dell'importo del contributo al 50% dell'importo del canone annuo.

Il canone annuo da prendere a riferimento è al lordo della eventuale riduzione di cui alla tabella del punto 8.2 "Entità del contributo teorico" dell'Allegato A).

Le facoltà del comune di cui sopra sono tra loro cumulabili.

Esempio:

Fabbisogno (regione + comune) = € 80.000,00

Risorse disponibili (regione + comune) = € 50.000,00

Fabbisogno Fascia A = € 50.000,00

Fabbisogno Fascia B = € 30.000,00

Copertura fascia A (regione + comune) = € 30.000,00 = 60%

Copertura fascia B (regione + comune) = € 20.000,00 = 66,70%

oppure, nel caso di ulteriore articolazione della fascia A:

Fabbisogno Fascia A1 = € 30.000,00

Fabbisogno Fascia A2 = € 20.000,00

Fabbisogno Fascia B = € 30.000,00

Copertura fascia A1 (regione + comune) = € 20.000,00 = 66,70%

Copertura fascia A2 (regione + comune) = € 10.000,00 = 50%

Copertura fascia B (regione + comune) = € 20.000,00 = 66,70%

---

---

## **15. Programma informatico di gestione**

Il *D.Lgs. n. 130/2000*, che ha modificato il *D.Lgs. n. 109/1998*, ha demandato all'INPS il compito di creare una banca dati relativa all'ISEE.

Tra gli adempimenti dell'INPS è compreso anche il calcolo del valore ISE ed ISEE nonché il rilascio agli Enti erogatori ed al dichiarante di una attestazione contenente informazioni relative alla composizione del nucleo familiare ed alla sua situazione economica (vedi anche la Circolare INPS n. 153 del 31 luglio 2001 reperibile al seguente indirizzo internet: [www.inps.it/Servizi/ISEE/](http://www.inps.it/Servizi/ISEE/)).

Di conseguenza, l'INPS risulta essere l'Ente competente alla determinazione della situazione economica del nucleo familiare che chiede l'accesso a prestazioni sociali agevolate.

Pertanto, il programma di gestione informatizzato on line della Regione per l'anno 2010 avrà le seguenti funzioni:

- inserimento di dati rilevati dalla autocertificazione presentata al momento della domanda di accesso al contributo

- inserimento di dati risultanti dalla attestazione rilasciata dall'INPS

- inserimento di dati statistici relativi ai contratti di locazione e all'alloggio

- determinazione dei seguenti calcoli relativi a:

\* Collocazione del richiedente nella fascia

\* Contributo teorico regionale e comunale

\* Contributo reale regionale e comunale

Con circolare del Servizio regionale Politiche abitative si provvederà a definire più in dettaglio le funzioni del programma.

---

---

## **16. Riferimenti normativi**

\* *D.M. 13 novembre 2009* del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2009, n. 288)

\* Det. 30 luglio 2009, n. 7436 e Det. 10 settembre 2009, n. 8851 (<http://casa.regione.emilia-romagna.it/>)

\* *Legge regionale 23 luglio 2009, n. 10* (BUR n. 223 del 24 dicembre 2009)

\* *Legge n. 133 del 6 agosto 2008* (G.U. n. 195 del 21 agosto 2008)

\* *Legge n. 269 del 12 novembre 2004* (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 2004)

\* *D.M. 30 dicembre 2002* del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11 aprile 2003)

\* *Legge n. 2 del 8 gennaio 2002* (Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2002)

\* *Legge n. 189 del 30 luglio 2002* (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002)

\* *Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2001, n. 242* (Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2001)

\* *Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 maggio 2001* (Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2001)



- \* *Decreto legislativo n. 130/2000* (Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2000)
- \* *Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 221 del 7 maggio 1999* (Gazzetta Ufficiale n. 161 del 2 luglio 1999)
- \* *D.M. 7 giugno 1999* (Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1999)
- \* *Legge n. 431/98 - art. 11* (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998)
- \* *decreto legislativo n. 109/1998* (Gazzetta Ufficiale n. 80 del 18 aprile 1998)
- \* *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286* (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998)
- \* *Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986* (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1986)
- \* Circolare INPS n. 153 del 31 luglio 2001 ([www.inps.it/](http://www.inps.it/))(seguendo il link “Le prestazioni a sostegno del reddito”)
- \* Sul sito INPS ([www.inps.it/](http://www.inps.it/)) è possibile consultare anche la sezione "Domande & Risposte" (FAQ) in materia di certificazione ISEE (seguendo il link “Le prestazioni a sostegno del reddito”).
- 
- 

Allegato C)

### **Elenco comuni**

<b>Comune</b>	<b>Quota contributo 2010</b>
<b>PROVINCIA DI PIACENZA</b>	
AGAZZANO	720,31
ALSENO	2.974,12
BETTOLA	527,20
BOBBIO	167,40
BORGONOVO VAL TIDONE	5.540,81
CADEO	2.612,26
CALENDASCO	93,22
CAORSO	3.758,27
CARPANETO PIACENTINO	4.917,36
CASTELL'ARQUATO	985,84
CASTEL SAN GIOVANNI	13.329,60

CASTELVETRO PIACENTINO	3.440,40
FERRIERE	2,92
FIORENZUOLA D'ARDA	9.808,98
GAZZOLA	326,75
GOSSOLENGO	1.394,19
GRAGNANO TREBBIENSE	1.452,26
GROPPARELLO	154,95
LUGAGNANO VAL D'ARDA	2.519,41
MONTICELLI D'ONGINA	3.060,10
MORFASSO	60,14
NIBBIANO	650,46
PIACENZA	90.947,73
PIANELLO VAL TIDONE	1.237,55
PIOZZANO	93,22
PODENZANO	2.773,79
PONTE DELL'OLIO	1.891,94
PONTENURE	4.151,00
RIVERGARO	3.350,68
ROTOFRENO	7.193,44
SAN GIORGIO PIACENTINO	1.841,99
SARMATO	1.819,66
TRAVO	1.073,79
VERNASCA	200,10
VIGOLZONE	1.798,01
VILLANOVA SULL'ARDA	709,33
ZIANO PIACENTINO	372,64
<b>PROVINCIA DI PARMA</b>	
BARDI	93,22
BEDONIA	491,50
BERCETO	204,09
BORGIO VAL DI TARO	2.289,76
BUSSETO	3.813,06
CALESTANO	442,81
COLLECCHIO	8.234,50
COLORNO	10.665,39
FELINO	2.990,41
FIDENZA	20.072,00
FONTANELLATO	4.212,07
FONTEVIVO	2.437,54
FORNOVO DI TARO	3.821,37
LANGHIRANO	5.343,67
LESIGNANO DÈ BAGNI	623,23
MEDESANO	7.656,15
MEZZANI	1.124,68
MONTECHIARUGOLO	5.641,86
NEVIANO DEGLI ARDUINI	327,65
NOCETO	11.213,00
PALANZANO	93,22
PARMA	178.336,50
PELLEGRINO PARMENSE	93,22
POLESINE PARMENSE	283,95

ROCCABIANCA	843,05
SALA BAGANZA	2.389,59
SALSOMAGGIORE TERME	17.732,49
SAN SECONDO PARMENSE	3.964,57
SISSA	1.716,22
SOLIGNANO	330,50
SORAGNA	3.695,24
SORBOLO	5.093,78
TIZZANO VAL PARMA	489,96
TORRILE	4.134,20
TRAVERSETOLO	5.448,90
TRE CASALI	950,96
VARANO DÈ MELEGARI	908,70
ZIBELLO	214,51
<b>PROVINCIA DI REGGIO EMILIA</b>	
ALBINEA	4.812,29
BAGNOLO IN PIANO	7.735,28
BAISO	1.021,72
BIBBIANO	6.094,93
BORETTO	3.557,13
BRESCELLO	2.528,64
BUSANA	103,08
CADELBOSCO DI SOPRA	6.923,73
CAMPAGNOLA EMILIA	2.479,05
CAMPEGINE	4.974,70
CARPINETI	802,01
CASALGRANDE	12.830,36
CASINA	2.356,15
CASTELLARANO	10.776,36
CASTELNOVO DI SOTTO	9.315,95
CASTELNOVO NÈ MONTI	5.809,82
CAVRIAGO	9.524,59
CANOSSA	2.437,67
CORREGGIO	20.937,88
FABBRICO	2.257,51
GATTATICO	3.453,86
GUALTIERI	1.312,38
GUASTALLA	9.948,34
LUZZARA	7.316,53
MONTECCHIO EMILIA	9.303,35
NOVELLARA	9.187,63
POVIGLIO	5.495,56
QUATTRO CASTELLA	9.102,92
RAMISETO	35,86
REGGIOLO	7.495,09
REGGIO NELL'EMILIA	160.678,65
RIO SALICETO	5.685,98
ROLO	1.762,79
RUBIERA	13.902,32
SAN MARTINO IN RIO	6.519,32
SAN POLO D'ENZA	6.395,73

SANT'ILARIO D'ENZA	10.666,45
SCANDIANO	20.956,52
TOANO	2.526,39
VETTO	344,96
VEZZANO SUL CROSTOLO	1.975,38
VIANO	1.657,92
VILLA MINOZZO	841,18
<b>PROVINCIA DI MODENA</b>	
BASTIGLIA	4.431,92
BOMPORTO	7.240,28
CAMPOGALLIANO	8.011,79
CAMPOSANTO	2.055,58
CARPI	78.766,22
CASTELFRANCO EMILIA	33.118,50
CASTELNUOVO RANGONE	18.225,51
CASTELVETRO DI MODENA	13.712,90
CAVEZZO	7.593,54
CONCORDIA SULLA SECCHIA	5.051,03
FANANO	546,20
FINALE EMILIA	17.187,81
FIORANO MODENESE	20.688,80
FIUMALBO	60,46
FORMIGINE	30.394,01
FRASSINORO	272,99
GUIGLIA	3.955,47
LAMA MOCOGNO	319,30
MARANELLO	18.715,10
MARANO SUL PANARO	4.561,88
MEDOLLA	3.512,33
MIRANDOLA	21.914,51
MODENA	302.499,40
MONTEFIORINO	118,15
MONTESE	569,87
NONANTOLA	10.884,92
NOVI DI MODENA	8.606,20
PALAGANO	461,13
PAVULLO NEL FRIGNANO	10.024,85
PIEVEPELAGO	593,77
POLINAGO	133,64
PRIGNANO SULLA SECCHIA	1.728,68
RAVARINO	6.042,89
RIOLUNATO	63,06
SAN CESARIO SUL PANARO	4.544,56
SAN FELICE SUL PANARO	6.992,98
SAN POSSIDONIO	2.032,30
SAN PROSPERO	3.304,14
SASSUOLO	52.212,26
SAVIGNANO SUL PANARO	17.376,15
SERRAMAZZONI	5.089,02
SOLIERA	17.282,03
SPILAMBERTO	14.841,62

VIGNOLA	49.824,99
ZOCCA	3.266,18
<b>PROVINCIA DI BOLOGNA</b>	
ANZOLA DELL'EMILIA	9.114,49
ARGELATO	6.802,47
BARICELLA	4.695,17
BAZZANO	10.287,49
BENTIVOGLIO	3.492,65
BOLOGNA	565.502,50
BORGO TOSSIGNANO	3.721,23
BUDRIO	15.835,13
CALDERARA DI RENO	9.041,24
CAMUGNANO	789,01
CASALECCHIO DI RENO	55.486,94
CASALFIUMANESE	1.818,27
CASTEL D'AIANO	493,52
CASTEL DEL RIO	821,86
CASTEL DI CASIO	1.016,62
CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	2.527,76
CASTELLO D'ARGILE	4.210,68
CASTELLO DI SERRAVALLE	7.864,98
CASTEL MAGGIORE	14.576,47
CASTEL SAN PIETRO TERME	19.747,68
CASTENASO	10.640,57
CASTIGLIONE DEI PEPOLI	2.418,40
CREPELLANO	9.280,84
CREVALCORE	15.482,67
DOZZA	6.072,22
FONTANELICE	1.623,61
GAGGIO MONTANO	2.719,74
GALLIERA	4.389,18
GRANAGLIONE	961,14
GRANAROLO DELL'EMILIA	8.859,34
GRIZZANA MORANDI	2.033,65
IMOLA	71.357,93
LIZZANO IN BELVEDERE	242,30
LOIANO	4.091,32
MALALBERGO	6.313,88
MARZABOTTO	4.030,78
MEDICINA	10.837,60
MINERBIO	5.435,89
MOLINELLA	9.398,53
MONTERENZIO	5.181,47
MONTE SAN PIETRO	5.686,69
MONTEVEGLIO	3.676,57
MONZUNO	4.720,06
MORDANO	981,17
OZZANO DELL'EMILIA	8.045,47
PIANORO	12.625,36
PIEVE DI CENTO	7.259,70
PORRETTA TERME	3.195,71

SALA BOLOGNESE	4.464,52
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	1.309,68
SAN GIORGIO DI PIANO	5.854,79
SAN GIOVANNI IN PERSICETO	23.103,49
SAN LAZZARO DI SAVENA	32.772,69
SAN PIETRO IN CASALE	13.053,29
SANT'AGATA BOLOGNESE	8.989,59
SASSO MARCONI	13.853,24
SAVIGNO	3.298,69
VERGATO	8.932,27
ZOLA PREDOSA	20.287,59
<b>PROVINCIA DI FERRARA</b>	
ARGENTA	9.265,69
BERRA	664,41
BONDENO	6.526,49
CENTO	27.740,68
CODIGORO	5.153,76
COMACCHIO	8.826,24
COPPARO	4.541,08
FERRARA	132.799,77
FORMIGNANA	214,65
JOLANDA DI SAVOIA	324,11
LAGOSANTO	2.540,41
MASI TORELLO	1.810,93
MASSA FISCAGLIA	1.459,92
MESOLA	1.177,13
MIGLIARINO	1.284,30
MIRABELLO	2.793,73
OSTELLATO	1.809,88
POGGIO RENATICO	5.789,58
PORTOMAGGIORE	4.119,28
RO	160,04
SANT'AGOSTINO	5.831,69
VIGARANO MAINARDA	2.932,20
VOGHIERA	1.373,12
TRESIGALLO	1.486,57
GORO	254,13
MIGLIARO	1.143,34
<b>PROVINCIA DI RAVENNA</b>	
ALFONSINE	6.146,86
BAGNACAVALLO	10.923,52
BAGNARA DI ROMAGNA	1.028,79
BRISIGHELLA	4.090,02
CASOLA VALSENIO	471,04
CASTEL BOLOGNESE	10.468,67
CERVIA	20.190,98
CONSELICE	6.226,63
COTIGNOLA	3.535,28
FAENZA	66.294,15
FUSIGNANO	7.512,09
LUGO	29.356,20

MASSA LOMBARDA	7.414,03
RAVENNA	121.032,80
RIOLO TERME	5.976,96
RUSSI	6.946,20
SANT'AGATA SUL SANTERNO	1.014,52
SOLAROLO	1.436,11
<b>PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA</b>	
BAGNO DI ROMAGNA	1.414,30
BERTINORO	5.077,60
BORGHI	1.212,97
CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	6.885,60
CESENA	73.683,62
CESENATICO	20.997,37
CIVITELLA DI ROMAGNA	2.651,14
DOVADOLA	788,44
FORLÌ-CESENA	119.205,69
FORLIMPOPOLI	13.159,62
GALEATA	942,58
GAMBETTOLA	10.210,37
GATTEO	7.127,57
LONGIANO	4.236,83
MELDOLA	11.381,67
MERCATO SARACENO	3.291,28
MODIGLIANA	1.898,18
MONTIANO	546,58
PORTICO E SAN BENEDETTO	192,74
PREDAPPIO	3.575,11
PREMILCUORE	81,92
ROCCA SAN CASCIANO	475,84
RONCOFREDDO	1.049,46
SAN MAURO PASCOLI	9.598,90
SANTA SOFIA	1.572,56
SARSINA	1.678,60
SAVIGNANO SUL RUBICONE	23.736,92
SOGLIANO AL RUBICONE	2.056,31
TREDOZIO	261,49
VERGHERETO	75,10
<b>PROVINCIA DI RIMINI</b>	
BELLARIA-IGEA MARINA	23.714,85
CATTOLICA	14.583,97
CORIANO	4.581,29
GEMMANO	543,99
MISANO ADRIATICO	9.288,65
MONDAINO	284,23
MONTE COLOMBO	931,29
MONTEFIORE CONCA	1.542,03
MONTEGRIDOLFO	259,26
MONTESCUDO	1.573,01
MORCIANO DI ROMAGNA	6.309,73
POGGIO BERNI	2.336,38
RICCIONE	40.026,33

RIMINI	152.308,97
SALUDECIO	1.239,62
SAN CLEMENTE	2.940,81
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	6.444,97
SANTARCANGELO DI ROMAGNA	20.293,81
TORRIANA	622,00
VERUCCHIO	8.650,46
<b>Totale</b>	<b>4.000.000,00</b>